

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE: UN ANNO DOPO

di Mariagrazia Acampora

L'11 gennaio 2008 è entrato in vigore il **Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007), ad un anno esatto di distanza dalla data (1° gennaio 2007) da cui sono decorsi gli obblighi stabiliti dalla legge n. 296/2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007). Ci sembra opportuno, dunque, ad un anno di distanza, ricostruire e proseguire un percorso iniziato su questa stessa rivista giuridica.

Si ritiene doveroso, a tal proposito, fare un sintetico passo indietro. La Legge Finanziaria 2007 ha imposto a tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, l'obbligo di comunicare l'assunzione di un lavoratore o la cessazione, trasformazione o proroga del rapporto lavorativo al Servizio competente (Centro per l'Impiego), nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione, cessazione o trasformazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

Di notevole importanza, come già si è sottolineato, è la previsione della c.d. **pluriefficacia della comunicazione**, che permette al datore di lavoro, con un unico adempimento, di assolvere i propri obblighi comunicativi anche nei confronti delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro (DRL e DPL),

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell'Istituto Nazionale per le assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo (così come stabilito dall'art. 4 bis, co. 6, D.L. n. 181/2000, come modificato dall'art. 1, co. 1184, L. n. 296/06).

Ai fini della concreta applicazione del suddetto obbligo, l'art. 4 bis, co. 7, del D. Lgs. n. 181/2000 ha affidato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro delle riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e d'intesa con la Conferenza Unificata, il compito di prevedere: a) le modalità informatiche di trasferimento dei dati; b) i tempi di entrata in vigore dell'obbligo di effettuare la comunicazione esclusivamente per via telematica.

Contemporaneamente, però, la Legge Finanziaria 2007 ha stabilito che la data da cui far decorrere tutti gli obblighi in essa contenuti fosse il 1° gennaio 2007, data della sua entrata in vigore, indipendentemente dall'emanazione del decreto interministeriale, di cui all'art. 4 bis, c. 7, D. Lgs. n. 181/2000. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, precisava, con una nota datata 14/02/2007, che la c.d. pluriefficacia sarebbe stata effettiva

solo in seguito all'emanazione del previsto decreto.

Solo dall'**11 gennaio 2008**, data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, infatti, è operativo un **sistema telematico** che permette ai soggetti obbligati e a quelli abilitati di effettuare un'unica comunicazione attraverso la compilazione di un modello on line.

Dal 1° marzo 2008, inoltre, essendo in quella data cessato il periodo transitorio previsto dal decreto, in cui era possibile effettuare le comunicazioni anche attraverso la modulistica cartacea, è obbligatorio inoltrare le previste comunicazioni solo in forma telematica.

Tale sistema si pone l'obiettivo di realizzare una semplificazione delle procedure attraverso cui i datori di lavoro comunicano agli organi competenti tutte le informazioni relative alla nascita, trasformazione o cessazione di un rapporto lavorativo.

Esso, inoltre, ha lo scopo di creare un **Sistema Informativo del Lavoro**, in cui far confluire tutte le indicazioni relative alle variazioni del mercato del lavoro, così da avere una banca dati aggiornata in tempo reale, che possa permettere agli organi di governo di effettuare rilevazioni statistiche e attività di monitoraggio. L'art. 2, infatti, del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 recita: *"Il presente decreto definisce gli standard e le regole di trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro, pubblici e privati, ai servizi competenti, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del Sistema Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale"*.

I **soggetti obbligati** ad effettuare le comunicazioni attraverso questo nuovo sistema informatico sono tutti i datori

di lavoro privati, persone fisiche o giuridiche. Nella definizione di 'datore di lavoro' sono ricomprese le figure del committente (relativamente al lavoro autonomo), del preponente (per contratti di agenzia e rappresentanza), dell'associante (in caso di associazione in partecipazione) e del soggetto promotore (di un tirocinio o di altri istituti simili).

A tal proposito è opportuno fare una precisazione per il settore marittimo e per il lavoro domestico.

Nel primo caso, l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra attraverso il sistema telematico decorre dal 1° aprile 2008. Per gli armatori e le società di armamento, infatti, tale obbligo è stato previsto dal Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008). Quest'ultimo stabilisce che i datori di lavoro marittimo dovranno comunicare le assunzioni, trasformazioni, proroghe e le cessazioni attraverso un unico modello, denominato "UNIMARE", valido su tutto il territorio nazionale.

Per ciò che attiene il lavoro domestico, dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, i datori di lavoro hanno la possibilità, ma non l'obbligo, di effettuare la comunicazione obbligatoria attraverso il sistema informatico; ciò anche successivamente al 1° marzo 2008. Essi infatti, possono, alternativamente, operare la propria comunicazione al Centro per l'Impiego, ove è ubicata la sede di lavoro, tramite consegna a mano, fax oppure raccomandata A/R, avendo cura, in ogni caso, di conservare l'attestazione che dimostri la data certa di comunicazione.

Sono, inoltre, soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni di cui sopra le Pubbliche Amministrazioni (per la cui

elencazione completa si rimanda all'articolo pubblicato sul primo numero di questa stessa rivista giuridica), gli Enti Pubblici Economici e le Agenzie di Somministrazione.

I **soggetti abilitati** ad effettuare la comunicazione obbligatoria, a cui coloro che sono obbligati a effettuarle si possono rivolgere per la concreta trasmissione, sono:

- datori di lavoro privati, enti pubblici economici e Pubbliche Amministrazioni;
- agenzie di somministrazione;
- consulenti del lavoro;
- avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, qualora abbiano dato comunicazione alle Direzioni Provinciali del Lavoro del territorio in cui intendono svolgere tale attività;
- servizi istituiti presso le Associazioni di categoria per le imprese artigiane, nonché per le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa;
- associazioni di categoria delle imprese agricole;
- altre associazioni di categoria dei datori di lavoro;
- agenzie per il lavoro;
- soggetti promotori di tirocini.

Le suddette comunicazioni vengono effettuate attraverso i seguenti modelli:

- **Modulo Unificato LAV:** che deve essere utilizzato da tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per il lavoro relativamente ai rapporti di somministrazione), per comunicare la nascita, la proroga, la trasformazione o la cessazione di un rapporto lavorativo;

- **Modulo Unificato SOMM:** deve essere compilato a cura delle agenzie per il lavoro tutte le volte in cui la comunicazione attiene ad un rapporto di somministrazione;
- **Modulo Unificato URG:** che deve essere utilizzato per comunicare l'assunzione di un lavoratore in caso di urgenza; in tal caso, entro il primo giorno utile, la comunicazione dovrà essere completata dall'invio del Modello Unificato LAV;
- **Modulo Unificato VARDATORI:** che deve essere impiegato per comunicare le eventuali variazioni della ragione sociale dell'azienda o in caso di cessione della stessa o di un suo ramo.

Il Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie è strutturato su una serie di nodi regionali, che rappresentano il luogo virtuale dove inviare le comunicazioni. Tutte le informazioni inoltrate da una stessa regione confluiscono in un unico nodo locale, che è collegato a tutti gli altri nodi regionali attraverso una struttura nazionale. In altri termini, il corretto funzionamento del sistema è garantito dalla cooperazione tra Regioni (e Province Autonome di Trento e Bolzano) e Ministero del Lavoro: le prime definiscono le modalità con cui trasmettere i dati, le regole e le soluzioni per accreditarsi ed effettuare la comunicazione, il secondo, invece, opera un'azione di raccordo e pubblica gli indirizzi dei servizi informatici.

Sia i soggetti obbligati, che quelli abilitati, tecnicamente, devono effettuare la comunicazione obbligatoria collegandosi al sito internet del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (www.lavoro.gov.it) e ai siti regionali, che rilasceranno le credenziali di

accesso necessarie per l'utilizzo del sistema informatico.

Per poter usufruire dei servizi informatici, è necessario registrarsi al fine di essere riconosciuti dal sistema stesso. Le modalità pratiche della registrazione sono indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma in cui è situata la sede di lavoro; vi sono, però, dei dati minimi che ogni utente dovrà fornire, indipendentemente da ciò che è stabilito a livello locale: codice fiscale, ragione sociale, sede legale del datore di lavoro e del soggetto abilitato, autocertificazione dei titoli che autorizzano il soggetto abilitato ad agire per conto del datore di lavoro, informativa sul trattamento dei dati personali.

Dopo aver inserito le proprie credenziali, sarà possibile inoltrare sia la comunicazione obbligatoria relativa ad un unico rapporto lavorativo, sia effettuare comunicazioni plurime relative a più rapporti con un unico accesso.

Il sistema informatico, poi, per attestare l'avvenuta comunicazione, rilascerà una ricevuta elettronica, in cui saranno indicati il codice di comunicazione e la data.

Le suddette informazioni, poi, verranno inoltrate all'XML Repository e alla porta di dominio nazionale, per l'invio automatico ai sistemi informativi di tutti i soggetti competenti, interessati dal sistema delle comunicazioni obbligatorie.

Occorre, a questo punto, specificare cosa è il **XML Repository**: è una banca dati in cui tutte le informazioni inoltrate vengono raccolte ed archiviate, per essere consultate dai soggetti abilitati: Centri per l'Impiego, Province, Regioni e Ministero del Lavoro. Tali informazioni saranno utilizzate in relazione alle competenze

e alle possibilità di accesso ai dati di ogni ente.

Un'altra opportunità riconosciuta ai soggetti obbligati e abilitati è il c.d. **accentramento**. Per coloro che hanno la sede legale, le sedi di lavoro ovvero quelle operative situate in due o più regioni, vi è la possibilità di accentrare l'invio delle comunicazioni scegliendo un unico Sistema Informativo Regionale, indipendentemente dal numero di sedi di lavoro gestite a livello nazionale.

Tale possibilità ha la finalità di consentire lo snellimento delle procedure che un datore di lavoro, con sedi lavorative ubicate in varie regioni italiane, si vedrebbe, altrimenti, costretto a duplicare.

Possono avvalersi dell'accentramento i seguenti soggetti:

- **datori di lavoro**: hanno la possibilità di accentrare l'invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi di lavoro. Ci si può avvalere della facoltà di accentrare l'invio delle comunicazioni presso un unico Servizio Informativo Regionale sia qualora le stesse vengano effettuate direttamente dal datore che nel caso in cui venga utilizzato un intermediario;
- **soggetti abilitati**: coloro che rientrano nel quadro normativo della legge n. 12/1979, possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale;
- **agenzie di somministrazione**: possono accentrare l'invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli dove è ubicata una delle loro sedi operative.

I predetti soggetti, nel caso in cui volessero utilizzare l'accentramento, dovranno fornire apposita comunicazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, specificando il servizio informatico regionale prescelto.

Non è consentito, invece, effettuare la scelta dell'accentramento delle comunicazioni tutte le volte in cui queste riguardino particolari rapporti di lavoro per i quali, a livello regionale, è richiesta la compilazione di moduli integrativi al fine di acquisire maggiori informazioni; ciò avviene, ad esempio, nel momento in cui si stipula un contratto di apprendistato. In questi casi, le comunicazioni obbligatorie sono effettuate secondo le modalità previste da ciascuna regione.

Aspetto saliente della disciplina esaminata, come più volte ribadito, è la pluriefficacia riconosciuta alla comunicazione obbligatoria.

Per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, non è più necessario effettuare le seguenti comunicazioni:

- comunicazione INAIL, ai sensi dell'art. 14, co. 2, D.Lgs. n. 38/2000;
- comunicazione INPS dei datori di lavoro agricolo, ai sensi dell'art. 1, co. 9, D.L. 10 gennaio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81;
- comunicazione alla Prefettura dell'assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari, ai sensi dell'art. 22, co. 7, del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla L. n. 189/2002 e dal D.P.R. n. 39/1999;

- comunicazione all'ENPALS riguardante lavoratori dello spettacolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947;
- ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

Durante il periodo transitorio (11 gennaio - 29 febbraio 2008), hanno acquisito immediata pluriefficacia solo le comunicazioni inoltrate tramite il descritto sistema informatico, mentre hanno conservato e confermato la loro validità le comunicazioni effettuate con la previgente normativa.

Come analizzato in precedenza, anello primario del servizio informatico è il nodo regionale; sono, infatti, le varie regioni italiane che provvedono ad inviare le comunicazioni, a loro inoltrate, ai Centri per l'Impiego di riferimento ed al nodo di coordinamento nazionale, gestito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. E' compito di quest'ultimo, poi, dare la possibilità di disporre delle informazioni ricevute alle DPL, attraverso una rete interna, agli Ispettorati del Lavoro, oltre che agli enti previdenziali e a tutti gli altri enti interessati.

Tutti i soggetti istituzionali coinvolti, inoltre, attraverso l'accesso al sito internet del Ministero o della Regione di competenza e rispettando il medesimo processo di autenticazione previsto per i privati, possono utilizzare le informazioni contenute nell'XML Repository, visualizzando il contenuto delle comunicazioni obbligatorie; possono, inoltre, accedere alla gestione delle utenze tutte le volte che ciò sia necessario per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Schematizzando, infine, il percorso sin qui tracciato, si può affermare che il sistema informatico innanzi descritto ha una duplice finalità: da un lato, si pone quale obiettivo lo snellimento delle procedure burocratiche che un datore di lavoro deve seguire per effettuare le previste comunicazioni, dall'altro, creare e mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione un serie di dati velocemente consultabili ed in costante aggiornamento.

Ulteriore scopo perseguito è quello di poter avere, attraverso le suindicate previsioni normative, un altro strumento per contrastare il lavoro nero. Su quest'ultimo punto, ancora una volta, è ragionevole avanzare dubbi.

Nel formulare un pensiero conclusivo, ci si trova di fronte all'emblematico incrocio, davanti al quale dover effettuare una scelta su quale strada percorrere. Si potrebbe concludere affermando che il decreto interministeriale dell'ottobre 2007 è giunto a ben un anno di distanza dalla Legge Finanziaria 2007 e che, in un contesto quotidiano così altamente informatizzato, la previsione del sistema informatico sopra descritto giunge con notevole ritardo. Appare preferibile, invece, percorrere la seconda strada, valutando l'introduzione dell'obbligo di effettuare la comunicazione in forma telematica e la sua conseguente pluriefficacia come un ulteriore passo avanti.